



PRESIDIUM DEBITORES

Organismi Di Composizione
Della Crisi Da Sovraindebitamento

Osservatorio Giurisprudenziale

Nota di Approfondimento del 03 luglio 2026

OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO: IL SINDACATO DEL TRIBUNALE NON SI ESTENDE ALLA MERITEVOLEZZA SOGGETTIVA DEL DEBITORE PROPONENTE

**CASSAZIONE CIVILE - SEZ. I
ORDINANZA N. 22246/2026
DEP. 29 GIUGNO 2026**

Quaderni del Comitato Scientifico
della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores



Supporto ai
Professionisti e Federazioni



Studio E Ricerca
Sul Sovraindebitamento



Studio e Ricerca
Crisi d'Impresa

OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO: IL SINDACATO DEL TRIBUNALE NON SI ESTENDE ALLA MERITEVOLEZZA SOGGETTIVA DEL DEBITORE PROPONENTE

Cass. Civ., Sez. I, 19 giugno 2026 (dep. 29 giugno 2026), n. 22246/2026 - Pres. Ferro — Est. Dongiacomo

Massima

In tema di concordato preventivo, il tribunale chiamato a pronunciarsi sull'omologazione non è tenuto a sindacare la "meritevolezza" soggettiva dell'imprenditore proponente, riservata esclusivamente alla valutazione dei creditori in sede di voto sulla convenienza economica della proposta. Le condotte pregresse del debitore, ancorché censurabili - ivi compresa la sistematica violazione di obblighi tributari e previdenziali - non legittimano, di per sé, il rigetto della domanda o la revoca del concordato, salvo che integrino "atti diretti a frodare le ragioni dei creditori" ai sensi dell'art. 106 c.c.i.i., ossia condotte dotate di una concreta valenza decettiva, idonee a pregiudicare il "consenso informato" dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione. Non costituisce atto di frode l'esposizione di passività esistenti ma rimaste inadempite (ivi compresi i debiti fiscali), né l'irregolarità contabile della quale non sia dimostrata, con specificità, l'attitudine a fuorviare il voto del ceto creditorio.

I principi di diritto

1. La separazione tra controllo di legalità/fattibilità e "meritevolezza" del debitore

La Corte ribadisce che l'art. 112, comma 1, c.c.i.i. ancora l'omologazione del concordato in continuità aziendale a un duplice controllo: (i) la non manifesta assenza di ragionevoli prospettive di superamento dell'insolvenza (lett. f); (ii) la fattibilità, intesa come non manifesta inidoneità del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, tra cui il soddisfacimento dei creditori secondo quanto programmato.

La norma non richiede, invece, alcuna valutazione sulla meritevolezza soggettiva del debitore proponente: il sistema riserva ai soli creditori, attraverso l'esercizio del voto, l'apprezzamento della convenienza della proposta, anche quando l'imprenditore abbia tenuto, in passato, condotte non irreprensibili, purché tali comportamenti non abbiano compromesso la possibilità di un consenso consapevole.

2. La tipicità degli atti in frode rilevanti ex art. 106 c.c.i.i. e il requisito della valenza decettiva

Richiamando un orientamento ormai consolidato (tra le altre, Cass. n. 20870/2021, Cass. n. 12115/2022, Cass. n. 12533/2014, Cass. n. 23387/2013), la Corte precisa che gli atti in frode idonei a giustificare la revoca dell'ammissione o il diniego dell'omologazione sono soltanto quelli che presentino una concreta valenza decettiva, cioè condotte omissive volte ad occultare situazioni di fatto idonee a influire sul giudizio dei creditori, tali da pregiudicarne il consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento.

Non rileva, di contro, la preterizione di una qualsiasi informazione concernente l'impresa: le mere irregolarità contabili sono qualificabili come atti di frode solo se ne sia puntualmente dimostrata, in concreto, l'attitudine a fuorviare il ceto creditorio, e non già in via presuntiva o automatica.

3. L'irrilevanza dell'esposizione di passività esistenti ma inadempite

La Corte chiarisce, infine, che l'art. 106, commi 1 e 2, c.c.i.i. attribuisce rilievo, ai fini della revoca, all'esposizione di "passività inesistenti", e non già alla denuncia di debiti realmente esistenti ma rimasti inadempiti, ancorché di natura tributaria o previdenziale. La rappresentazione contabile fornita ai creditori, ove fotografi fedelmente la situazione societaria esistente al momento della domanda,



soddisfa l'obbligo informativo, anche se il debitore abbia, in precedenza, sistematicamente violato i propri obblighi fiscali.

Rilievo pratico

Per i tribunali e le corti d'appello in sede di omologazione:

La pronuncia conferma che il giudizio di omologa non è sede per una valutazione "etica" del comportamento pregresso del debitore. Il giudice deve limitarsi a verificare la legalità e la fattibilità giuridica del piano, senza poter rigettare la domanda sulla base di condotte, pur scorrette, del proponente, ove queste non si traducano in atti dotati di concreta valenza decettiva rispetto al voto dei creditori. L'accertamento sulla completezza e veridicità dell'informativa resa ai creditori costituisce un giudizio di fatto, sindacabile in cassazione nei soli ristretti limiti dell'art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c. (e, nei giudizi di reclamo, del c.d. doppio filtro ex art. 348-ter c.p.c.).

Per l'Agenzia delle entrate e gli altri creditori dissenzienti:

Le contestazioni fondate sulla pregressa condotta fiscale o gestionale del debitore, per essere idonee a paralizzare l'omologa, devono essere sorrette da elementi specifici e puntuali, idonei a dimostrare una reale alterazione dell'informazione fornita ai creditori in sede di voto. Non è sufficiente dedurre genericamente l'esistenza di debiti tributari pregressi o di scritture contabili "opache": occorre allegare e provare la concreta attitudine decettiva della condotta, situazione che, nel caso di specie, la Corte ha escluso in quanto il ricorso non smentiva l'accertamento di merito secondo cui la situazione contabile esposta ai creditori corrispondeva fedelmente alla realtà societaria.

Per i debitori proponenti e i loro advisor:

La decisione conferma che condotte pregresse non irreprensibili, ivi compreso l'inadempimento di obblighi tributari e previdenziali, non precludono di per sé l'accesso al concordato né la successiva omologazione, a condizione che la relazione patrimoniale, economica e finanziaria allegata alla domanda (artt. 39 e 87 c.c.i.i.) fornisca un quadro completo e veritiero della situazione esistente al momento del deposito, comprensivo degli accadimenti pregressi causalmente collegati alla crisi. La trasparenza informativa resta, dunque, l'unico presidio realmente rilevante a tutela del corretto esercizio del voto da parte dei creditori.

Raccordo con il quadro giurisprudenziale precedente

L'ordinanza n. 22246/2026 si colloca in un indirizzo consolidato della Prima Sezione civile in tema di atti in frode e sindacato sull'omologazione del concordato preventivo, di cui ribadisce e sistematizza i principi già espressi da Cass. n. 20870/2021, Cass. n. 12115/2022, Cass. n. 12533/2014 e Cass. n. 23387/2013, nonché, quanto al diniego dell'omologazione, da Cass. n. 2234/2017 e Cass. n. 31477/2018. La pronuncia richiama, inoltre, il principio - affermato da Cass. n. 7663/2026 - secondo cui l'esposizione di passività tributarie esistenti ma inadempite non equivale all'esposizione di passività inesistenti rilevante ai fini della revoca ex art. 106 c.c.i.i. La stabilità e la reiterata applicazione di tale indirizzo, anche in fattispecie di rilevante esposizione erariale, ne consolidano la portata sistematica nel vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.



Elenco O.C.C. Presidium Debitores - Rete Italia

Tutti gli O.C.C. Presidium Debitores sono accreditati dal Ministero della Giustizia e iscritti nella sezione A dell'apposito registro costituito ai sensi del D.M. 202/2014. La competenza territoriale è individuata in base al circondario del Tribunale ove il debitore ha residenza o sede.

Abruzzo

- Tribunale di Teramo - O.C.C. Teramo Presidium Debitores
- Tribunale di Avezzano (AQ) - O.C.C. Avezzano Presidium Debitores

Calabria

- Tribunale di Cosenza - O.C.C. Cosenza Presidium Debitores

Campania

- Tribunale di Benevento - O.C.C. Benevento Presidium Debitores
- Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - O.C.C. Santa Maria Capua Vetere Presidium Debitores
- Tribunale di Avellino - O.C.C. Avellino Presidium Debitores
- Tribunale di Napoli Nord - O.C.C. Napoli Nord Presidium Debitores
- Tribunale di Salerno - O.C.C. Salerno Presidium Debitores
- Tribunale di Napoli - O.C.C. Napoli Presidium Debitores
- Tribunale di Nola - O.C.C. Nola Presidium Debitores
- Tribunale di Torre Annunziata - O.C.C. Torre Annunziata Presidium Debitores
- Tribunale di Nocera - O.C.C. Nocera Presidium Debitores

Emilia Romagna

- Tribunale di Modena - O.C.C. Modena Presidium Debitores
- Tribunale di Ravenna - O.C.C. Ravenna Presidium Debitores
- Tribunale di Forlì - O.C.C. Forlì Presidium Debitores
- Tribunale di Bologna - O.C.C. Bologna Presidium Debitores
- Tribunale di Piacenza - O.C.C. Piacenza Presidium Debitores
- Tribunale di Ferrara - O.C.C. Ferrara Presidium Debitores
- Tribunale di Rimini - O.C.C. Rimini Presidium Debitores

Lazio

- Tribunale di Cassino - O.C.C. Cassino Presidium Debitores
- Tribunale di Viterbo - O.C.C. Viterbo Presidium Debitores
- Tribunale di Roma - O.C.C. Roma Presidium Debitores
- Tribunale di Civitavecchia - O.C.C. Civitavecchia Presidium Debitores
- Tribunale di Frosinone - O.C.C. Frosinone Presidium Debitores
- Tribunale di Rieti - O.C.C. Rieti Presidium Debitores

Lombardia

- Tribunale di Milano - O.C.C. Milano Presidium Debitores
- Tribunale di Brescia - O.C.C. Brescia Presidium Debitores
- Tribunale di Bergamo - O.C.C. Bergamo Presidium Debitores

Piemonte

- Tribunale di Torino - O.C.C. Torino Presidium Debitores

Puglia

- Tribunale di Brindisi - O.C.C. Brindisi Presidium Debitores
- Tribunale di Trani - O.C.C. Trani Presidium Debitores
- Tribunale di Taranto - O.C.C. Taranto Presidium Debitores
- Tribunale di Lecce - O.C.C. Lecce Presidium Debitores
- Tribunale di Bari - O.C.C. Bari Presidium Debitores

Sicilia

- Tribunale di Trapani - O.C.C. Trapani Presidium Debitores
- Tribunale di Agrigento - O.C.C. Agrigento Presidium Debitores

Veneto

- Tribunale di Venezia - O.C.C. Venezia Presidium Debitores

